

INPS

DETERMINAZIONE n. 60 del

19 GIU. 2019

Oggetto: protocollo d'intesa tra l'INPS e il Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività di collaborazione e la costituzione del "Polo nazionale della Guardia di Finanza".

**Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
(ex D.I. 14/03/2019)**

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 ed in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che *"In fase di prima attuazione...nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto"*;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del d.lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge n. 4/2019;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS);

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'Inpdap trasferendone le relative funzioni all'Inps che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente soppresso assumendo quindi anche la competenza a determinare ed erogare il trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e degli appartenenti al Corpo delle Guardia di Finanza;

Atteso che l'INPS adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni anche in conseguenza di un necessario adattamento agli ulteriori adempimenti allo stesso attribuiti a seguito di specifiche disposizioni normative;

Visto l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto di costituire nell'ambito della Direzione Regionale Lazio, presso la Direzione Provinciale INPS di Frosinone, uno specifico Polo con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, alla lavorazione delle prestazioni previdenziali e alla gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali relativa agli appartenenti al Corpo detto "Polo nazionale della Guardia di Finanza";

Preso atto che il Centro Informatico Amministrativo Nazionale (C.I.A.N.) è la struttura attraverso la quale la Guardia di Finanza svolge le attività inerenti la centralizzazione delle funzioni e delle competenze in materia di trattamento economico principale e accessorio di tutto il personale del Corpo "in servizio" e "in quiescenza", nonché del relativo contenzioso;

Preso atto che il costituendo Polo ha una valenza nazionale, con avvio delle attività dal 1° settembre 2019 (cd. "data di subentro"), in quanto accentrerà la gestione degli assicurati appartenenti alla Guardia di finanza che, alla stessa data, non risulteranno aver presentato all'INPS domanda di prestazioni o per i quali non risulti ancora inviata da parte del C.I.A.N. la comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio o domanda di riscatto ai fini TFS;

Preso atto che, ai fini della gestione del subentro del Polo nelle specifiche attività, è stato stabilito che la presentazione al "Polo nazionale Guardia di finanza" della domanda di pensione accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla data di subentro, secondo le modalità che verranno specificate in apposita circolare dell'Istituto;

Preso atto, inoltre, che all'avvio del Polo restano in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio l'assicurato presta servizio), la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigore, la definizione dei riscatti ai fini TFS, nonché la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro;

Preso atto che la Guardia di Finanza si impegna ad aggiornare, attraverso il C.I.A.N., le posizioni assicurative dei propri militari utilizzando la procedura nuova passweb ed a trasmettere ad INPS quanto necessario alla gestione delle istruttorie relative all'erogazione delle prestazioni richieste dagli interessati a decorrere dalla data di subentro del Polo;

Preso atto che nel protocollo è stabilita la costituzione di un Comitato Tecnico paritetico, costituito dal Direttore Regionale INPS Lazio, dal Direttore della Direzione Provinciale INPS di Frosinone, dal Comandante del CIAN e da due rappresentanti di ciascuna parte con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione, con il compito di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni;

Preso atto che, a seguito di proposta condivisa dal Comitato Tecnico, potranno essere oggetto di trattazione presso il Polo ulteriori prestazioni rispetto a quelle già previste nel protocollo purché la loro trattazione comporti risparmi di gestione per le Parti;

Atteso che, al fine di consolidare procedure operative efficaci, è previsto che l'INPS e la Guardia di finanza possano concordare lo svolgimento di attività formativa del proprio personale su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito delle finalità dell'accordo con la partecipazione di propri rappresentanti e a proprie spese;

Preso atto che per il protocollo in esame non è stata effettuata la valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo 679/2016 in quanto la costituzione di un Polo è un mero aspetto organizzativo che non modifica le modalità usualmente seguite dall'Istituto per il trattamento dei dati inerente all'istruttoria delle prestazioni che verranno gestite presso il Polo stesso;

Considerato che le Parti hanno comunque concordato che qualora sia necessario effettuare attività di trattamento di dati personali per la risoluzione di specifiche problematiche, le stesse attività verranno effettuate in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018;

Atteso che il protocollo in argomento ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione;

Rilevato che l'Istituto, con determinazione presidenziale n. 121 del 20 luglio 2017, ha adottato il protocollo d'intesa tra Inps e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri prevedendo presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti la costituzione del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri", il quale, operativo dal 1° ottobre 2017, ha conseguito buoni risultati in ordine all'efficacia ed efficienza dell'attività svolta anche in considerazione della elevata specializzazione degli operatori addetti all'istruttoria e definizione delle istanze presentate dalla specifica utenza interessata;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare il protocollo d'intesa tra l'INPS e il Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività di collaborazione secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore generale provvederà all'emanazione degli atti finalizzati alla costituzione del "Polo nazionale della Guardia di Finanza" presso la Direzione Provinciale INPS di Frosinone.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato anche INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Prof. Pasquale Tridico;

e

il Corpo della Guardia di finanza (di seguito denominato anche Corpo o Guardia di finanza) con sede in Roma, codice fiscale 80194230589, rappresentato dal Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana

di seguito indicate congiuntamente "le Parti",

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS) e che la Guardia di finanza è iscritta alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione ed alla erogazione del trattamento pensionistico del personale anche della Guardia di finanza;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del corpo della Guardia di finanza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il regolamento per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza;

CONSIDERATO che l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni (art. 1, comma 2, della legge n. 88/89);

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e prevede, ai sensi del successivo comma 2-bis, che tali accordi sono sottoscritti a pena di nullità con firma digitale ovvero elettronica;

RITENUTO di costituire presso la Direzione Regionale INPS Lazio uno specifico Polo nazionale di lavorazione delle prestazioni previdenziali e creditizie, che possa rapportarsi con il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di finanza (di seguito CIAN) per ottimizzare la gestione degli scambi dei flussi di dati al fine di migliorare l'erogazione delle prestazioni ed i rapporti informativi con la specifica utenza costituita dai militari della Guardia di finanza in servizio e da collocare in pensione;

AVVIATE le prime sessioni formative per il personale del CIAN;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, oltre che delle prestazioni creditizie, secondo quanto indicato nelle Premesse e nei termini seguenti.

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS e la Guardia di finanza, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono disciplinare il rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dai militari in servizio e da collocare in pensione dal Corpo, attraverso le modalità esecutive di cui ai successivi articoli e alle eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.
2. Finalità del Protocollo è il consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative del personale militare e l'efficientamento della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, oltre che delle prestazioni creditizie, al fine di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché di conseguire un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Costituzione del Polo nazionale INPS per la Guardia di finanza

1. Ai fini della realizzazione di quanto riportato all'art. 1, viene costituito nell'ambito della Direzione regionale INPS Lazio, presso la Direzione Provinciale INPS di Frosinone il polo a valenza nazionale denominato "Polo nazionale della Guardia di finanza", con competenze relative alla

gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni previdenziali e alla gestione creditizia dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali.

2. La gestione, il coordinamento ed il controllo del Polo nazionale della Guardia di finanza sono affidati alla Direzione Regionale INPS Lazio.
3. La data prevista per l'avvio operativo del "Polo nazionale Guardia di finanza" è stabilita nel 1° settembre 2019 (c.d. data di subentro).
4. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti alla Guardia di finanza che, alla data del 1° settembre 2019, non risulteranno aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche ovvero cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini TFS successivamente alla predetta data.

ARTICOLO 3

Competenze del Polo

1. Al Polo vengono attribuite le competenze di seguito specificate:
 - a. gestione, in collaborazione con il CIAN, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti i militari della Guardia di finanza che, dalla data di subentro di cui all'art. 2, comma 4 presenteranno domanda di pensione/prestazione ad INPS;
 - b. definizione dei trattamenti pensionistici di primo pagamento per domande di pensione presentate all'INPS a decorrere dalla data di subentro. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - c. definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, computo, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, ecc.) con domanda presentata all'INPS a partire dalla data di subentro del Polo;
 - d. definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), sia in unica soluzione che rateali, a partire dalle cessazioni dal servizio successive al 1° settembre 2019;
 - e. definizione delle richieste di quantificazione TFS ai fini della cessione della prestazione a partire dalle cessazioni dal servizio successive al 1° settembre 2019;
 - f. definizione dei riscatti ai fini TFS, per i modelli pervenuti a decorrere dalla data di subentro del Polo;
 - g. definizione delle richieste di erogazione delle prestazioni creditizie relative ai piccoli prestiti e ai prestiti pluriennali a decorrere dalla data di subentro del Polo;

- h. gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati e in corso di ammortamento.
2. Su proposta condivisa del Comitato tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

ARTICOLO 4

Gestione delle attività di subentro

1. Le competenze in materia di prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie sono assunte dal "Polo nazionale Guardia di finanza" a decorrere dalla data di subentro.
2. La presentazione al "Polo nazionale Guardia di finanza" della domanda di pensione dopo la data di subentro accentra presso lo stesso Polo anche le pregresse istanze di prestazioni pensionistiche giacenti presso le sedi territoriali alla data di subentro, secondo le modalità che verranno specificate in apposita circolare dell'Istituto.
3. Rimane in carico alle Direzioni Provinciali/Filiali metropolitane INPS, secondo l'attuale criterio generale di competenza dell'Istituto (sede provinciale INPS nel cui territorio l'assicurato presta servizio), la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, la definizione dei riscatti ai fini TFS, la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all'INPS anteriore alla data di subentro nonché le altre prestazioni non espressamente elencate nell'art. 3.
4. Resta in carico alla Filiale metropolitana di Roma Tuscolano la definizione dei trattamenti di fine servizio (prime liquidazioni e riliquidazioni), nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini TFS, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS si impegna:
 - a. alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Guardia di finanza";
 - b. a fornire risposta, attraverso i propri canali di comunicazione digitale ("INPS risponde") e di telefonia ("Contact center"), alle istanze e quesiti che saranno formulati, in materia pensionistica, previdenziale e creditizia, dal personale della Guardia di finanza in servizio e in congedo.
2. La Guardia di finanza si impegna, attraverso il CIAN, ad aggiornare le posizioni assicurative dei propri militari utilizzando l'applicativo nuova

passweb e a trasmettere ad INPS quanto necessario alla gestione delle istruttorie relative alle prestazioni di cui all'art. 3 secondo le modalità che verranno comunicate dall'Istituto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Viene costituito un Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.
2. Il Comitato tecnico è costituito dal Direttore Regionale INPS Lazio, dal Direttore della Direzione Provinciale INPS di Frosinone, dal Comandante del CIAN e da due rappresentanti di ciascuna parte con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.
3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.
4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC ai seguenti indirizzi:
 - INPS: direzione.regionale.lazio@postacert.inps.gov.it
 - CIAN: rm0450000p@pec.gdf.it
5. Le Parti effettuano le attività di trattamento dati personali, qualora ciò sia necessario per la risoluzione di specifiche problematiche, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d. lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

ARTICOLO 7

Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS e la Guardia di finanza possono concordare lo svolgimento di attività formative del proprio personale su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito delle finalità di questo Accordo e la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a tali iniziative formative.

ARTICOLO 8
Ricorsi Amministrativi

1. La gestione dei ricorsi amministrativi per le prestazioni di competenza del "Polo nazionale Guardia di finanza", di cui all'art. 3, sarà assicurata dalla Direzione Regionale INPS Lazio, con le medesime modalità amministrative e informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.
2. A tal proposito, la Direzione provinciale INPS di Frosinone prenderà in carico i ricorsi presentati e ne curerà l'istruttoria e il successivo invio alla Direzione Regionale INPS Lazio per il seguito di competenza.

ARTICOLO 9
Comunicazioni

1. Le comunicazioni fra il "Polo nazionale Guardia di finanza" e il CIAN avverranno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

ARTICOLO 10
Durata dell'accordo

1. Il presente protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. L'INPS e la Guardia di finanza si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Per

**L'ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE**

Il Prof. Pasquale Tridico

Per

LA GUARDIA DI FINANZA

**Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana**